



Sent. n. 252/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati

Paolo Novelli	Presidente
Marzia de Falco	Giudice
Michele Minichini	Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 74579 R.G. nei confronti di Turco Chiara, nella qualità di agente contabile per il conto n. 28338, carta di credito n. **** *2 0206, dell'Università degli Studi di Salerno, per l'esercizio finanziario 2022, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Turco, domiciliata presso il suo studio legale in Avellino, Corso Europa n. 66 (francesco-turco@pec.it).

L'Università degli Studi di Salerno, qui costituita, è rappresentata e difesa dall'avv. Monica D'Auria (DRAMNC69B54H703Y), dall'avv. Stefania Di Donato (DNNSFN75D57H703A) e dall'avv. Mirella Pecoraro (PCRMLL73P48H703N), presso le quali elettivamente domicilia in Fisciano (Sa) alla via Giovanni Paolo II 132, Ufficio Legale

Contenzioso Studi di Salerno

(avvmonicadauria@pec.ordineforense.salerno.it;
avvmirellapecoraro@pec.ordineforense.salerno.it;
stefaniadidonato@pec.giuffre.it).

Visti il conto giudiziale e gli altri atti del giudizio;
uditi nell'udienza del giorno 10.4.2025, con l'assistenza della
Segretaria dott.ssa Rossella Latorre, il relatore Michele Minichini, il
rappresentante del Pubblico Ministero SPG Gaetano Gigliano, per
l'Università l'avv. Mirella Pecoraro, anche per delega degli avv.ti
Monica D'Auria e Stefania Di Donato, per l'agente contabile l'avv.
Francesco Turco e l'agente contabile dott.ssa Chiara Turco.

FATTO

1. Con la relazione depositata il 30.12.2024, il Magistrato
designato chiedeva l'iscrizione a ruolo del conto n. 28338 relativo alla
carta di credito in gestione, nell'esercizio finanziario 2022, alla dott.ssa
Chiara Turco dirigente dell'Università degli Studi di Salerno.

Nello specifico prospettava: 1. la ritardata sottoscrizione del conto
rispetto ai termini indicati dal legislatore e il deposito dello stesso da
parte dell'agente contabile e non del responsabile del procedimento in
violazione dell'art. 139 c.g.c.; 2. la carenza del conto dei requisiti
minimi prescritti dal DPR n. 194/1996 (modello 23); 3. la violazione
della delibera n. 304/2021 del Consiglio di Amministrazione
dell'Ateneo per le spese di missione e di rappresentanza, in particolare

a) l'assenza di prova della partecipazione al XIX Convegno annuale tenutosi a Padova dal 22 al 24 settembre 2022 con conseguente non giustificazione dell'acquisto dei biglietti del treno per raggiungere la sede del Convegno, b) la mancata giustificazione della spesa del taxi per raggiungere la sede del Convegno, c) l'illegittima spesa dei pasti presso l'Hotel Santa Caterina per i membri della Commissione di concorso per il reclutamento di personale tecnico-amministrativo, d) l'assenza di autorizzazione preventiva per la missione per la riunione HUB PNRR ai fini del corretto acquisto dei biglietti aerei e la carenza di documentazione comprovante la relativa partecipazione, e) l'illegittima spesa per l'acquisto del biglietto del treno per il dott. Vincenzo Tedesco quale componente della Commissione di concorso per il reclutamento di un dirigente di II fascia, essendo soggetto diverso dal titolare della carta di credito, f) l'illegittimità della spesa di 360 € per una serie di pranzi e cene per spese di rappresentanza.

Per le suddette ragioni chiedeva la condanna dell'agente contabile al pagamento di € 1.828,30.

2. Con la memoria del 30.1.2025 la Procura aderiva alle criticità riscontrate dal Magistrato relatore.

3. Con la memoria di costituzione del 18.5.2025 l'Università rappresentava: a. di aver adottato il modello n. 23 del DPR n. 194/1996 adattandolo agli schemi e alle procedure seguite dall'Università; b. di aver depositato a mezzo sistema SIRECO i registri di tutti i fondi

economali a corredo di ogni singolo conto giudiziale, nonché gli elenchi dettagliati per singola spesa e importo delle transazioni compiute con le carte di credito aziendali e ciò per la trasparenza e la chiarezza dell'azione dell'Ateneo; c. che la parifica era sottoscritta dal responsabile del procedimento e ciò appariva sufficiente in luogo della sottoscrizione del conto, e che la tempistica non era stata rispettata per i molteplici adempimenti da porre in essere. Precisava che la parifica era unica per tutti i conti giudiziali dell'Ateneo e veniva prima depositata per tutti i conti e poi anche per il singolo conto e per tale ragione il Magistrato riscontrava difformità di deposito tra il conto e la parificazione.

Nel merito precisava che la Circolare dell'Ateneo che rilevava ai fini della fattispecie in oggetto era la n. 7/2017 e non come rappresentava il Magistrato relatore la n. 5/2022; depositava l'attestato di partecipazione al XIX Convegno annuale di settembre; giustificava la fruizione del taxi con la presenza del Direttore Generale e quindi non vi era necessità di alcuna autorizzazione; per le spese dei biglietti aerei depositava l'attestato di partecipazione alla riunione tenutasi presso il Politecnico di Torino; per la spesa dei biglietti del treno per il componente della Commissione Vincenzo Tedesco, per le spese per i pasti della Commissione di concorso e per le spese di rappresentanza, le stesse rientravano nel perimetro delle prescrizioni dei Regolamenti dell'Ateneo (regolamento per le spese di missione e regolamento per

le spese di rappresentanza).

In definitiva, in considerazione della regolarità delle spese effettuate con la carta di credito chiedeva il discarico del conto.

4. Con la memoria del 18.5.2025 l'agente contabile evidenziava: a. il rispetto della procedura indicata negli artt. 138 e ss del c.g.c., b. la sussistenza degli elementi indicati dall'art. 616 RD n. 827/1924 tutti facilmente ricavabili dagli estratti conto, dall'elenco delle transazioni e da tutti gli atti e provvedimenti di approvazione delle spese, c. il rispetto della disciplina indicata nella circolare n. 7/2017 dell'Ateneo; per il resto nel merito replicava quanto aveva rappresentato l'Ateneo nella memoria di costituzione.

In definitiva, in considerazione della regolarità delle spese effettuate con la carta di credito chiedeva il discarico del conto.

5. Nell'udienza del 10.4.2025 le parti si riportavano a quanto rappresentato nelle memorie.

La controversia veniva quindi trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Tanto premesso, nella fattispecie in esame la Sezione è chiamata a decidere la questione concernente la regolarità meno del conto per la gestione della carta di credito n. **** *2 0206 da parte del dirigente dott.ssa Chiara Turco dell'Università degli Studi di Salerno, esercizio finanziario 2022.

2. In riferimento alla prima criticità riscontrata dal Magistrato

relatore, si rileva che il conto in oggetto relativo alla gestione dell'esercizio finanziario 2022 è stato sottoscritto il 17.11.2023, parificato il 4.3.2024 e depositato il 26.3.2024. Ebbene, risulta ex actis il mancato rispetto dei tempi indicati dall'art. 139 c.g.c. che prevede che *“Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di **sessanta giorni**, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza. L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro **trenta giorni** dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente”*.

Nonostante si sia in presenza di termini ordinatori, si ritiene indispensabile che l'Amministrazione adotti ogni utile iniziativa affinché sia rispettata la suddetta tempistica e sia consentito al responsabile del procedimento, preposto alla verifica e al controllo amministrativo del conto, e non all'agente contabile, come avvenuto nel caso in esame, di procedere al deposito del conto con tutta la necessaria documentazione allegata.

3. Il Magistrato relatore ha inoltre contestato il conto perchè ritenuto non idoneo a rappresentare le operazioni effettuate

dall'agente contabile, in violazione dell'art. 616 del R.D. n. 827/1924 che richiede l'indicazione del carico, dello scarico, dell'introito, dell'esito e della rimanenza, e ciò al fine di rendere immediatamente comprensibile e verificabile lo svolgimento della gestione, nel rispetto delle prescrizioni di legge e regolamentari proprie della gestione stessa.

Sul punto il Collegio osserva che l'utilizzatore della carta di credito, al pari di un economo, è un soggetto "pagatore" che dispone di somme messe a disposizione dell'amministrazione (nel caso dell'economo tale somma è individuata nell'anticipo, nel caso di utilizzo di carta di credito può essere individuata nella disponibilità della carta), al fine di soddisfare prontamente necessità di cassa.

Pertanto, il conto dell'agente utilizzatore di carta di credito dovrebbe essere caratterizzato da tutti quegli elementi contenuti nel modello 23 del DPR n. 194/1996, con rappresentazione in cronologico dettaglio almeno del carico, dello scarico e dei resti da esigere, dell'introito, dell'esito e della rimanenza.

In ipotesi di carte di credito il conto deve rappresentare *"il carico iniziale [che] deve coincidere con il limite di spesa regolamentato che può individuarsi nel caso di carte cc.dd. prepagate nella somma limite messa a disposizione ed eventualmente reintegrata periodicamente; nel caso di carte di credito cc.dd. illimitate, il carico iniziale deve essere individuato nella somma fissata in sede di regolamentazione da parte*

dell'Amministrazione. Le varie transazioni dovrebbero essere divise per tipologia ed importo al fine di rendere possibile una verifica della pertinenza e legittimità delle spese effettuate con indicazione degli estremi del documento giustificativo della spesa, quali ad esempio il numero e la data della fattura o scontrino fiscale. Lo scarico, invece, deve essere rappresentato dagli atti o dai provvedimenti mediante i quali si provvederà all'approvazione delle spese e dai relativi mandati di pagamento di regolarizzazione contabile, così come anche per le eventuali spese per rilascio, utilizzo e rinnovo carta, qualora siano state addebitate nell'estratto conto della carta di credito" (Corte Conti Sez. Giur. Marche sent. 29.11.2022 n. 89).

Il conto deve, dunque, sempre fornire la rappresentazione concreta e coerente dall'operato del contabile, e consentirne l'effettiva verifica giudiziale.

Nel caso in esame il Collegio intende adottare un approccio di stampo sostanzialistico, nel senso di ritenere la regolarità del conto redatto in modo difforme rispetto ai modelli normativi a condizione che il relativo documento sia esaurientemente rappresentativo della gestione e ne consenta la verifica di regolarità nel rispetto della normativa disciplinante l'attività degli agenti contabili. Il conto in sostanza deve essere idoneo a rappresentare, mediante i fatti di gestione, i relativi risultati (principio oggi positivizzato nell'art. 140, comma 2, c.g.c.), la forma del conto e i relativi contenuti debbono essere coerenti con

questa finalità. In tal senso può essere fatta applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma che non è un mezzo per derogare o, men che meno, eludere l'indeffettibilità non solo dell'obbligo di rendicontazione (in ipotesi, anche in assenza di specifico modello), ma, sotto il profilo contenutistico, dell'obbligo di completa ed idonea rappresentazione dei fatti di gestione.

Il Collegio ritiene che il conto in esame sotto il profilo contenutistico riporti le informazioni previste dalla normativa di riferimento sopra citata e pertanto restituisca coerente rappresentazione della gestione, anche alla luce della documentazione acquisita in istruttoria e messa a disposizione dall'Ente.

Quindi, nonostante l'irregolarità formale, non si ritiene che siano stati violati i principi contabili di veridicità, attendibilità e correttezza atteso che sono state rappresentate le operazioni effettuate con la carta di credito.

4. Il Magistrato relatore ha anche prospettato una serie di criticità relative alle spese di missione e di rappresentanza, con particolare riferimento alle spese indicate con i n.ri d'ordine da 1 a 6 e da 18 a 20.

4.1. Le spese con i numeri d'ordine da 1 a 5 fanno riferimento all'acquisto dei biglietti del treno e del taxi per la partecipazione della dott.ssa Turco e del Direttore Generale al XIX Convegno annuale dei Direttori Generali delle Amministrazioni universitarie tenutosi Padova dal 22 al 24 settembre 2022.

Al riguardo la circolare n. 7 del 2017 dell'Ateneo, in attuazione dell'art. 36 del Regolamento di contabilità sempre dell'Università, in ordine all'utilizzo della carta di credito, prevede che il titolare della stessa possa provvedere al pagamento delle "proprie missioni" e che le spese devono essere documentate e comunque deve sussistere tutta la documentazione prescritta nel regolamento delle missioni dell'Ateneo (D.R. 8.3.2018).

Ebbene, nel caso in esame, è stata fornita la documentazione attestante la partecipazione della Turco e del Direttore al Convegno.

E' stata anche fornita idonea motivazione in ordine all'utilizzo del taxi in luogo dei mezzi di trasporto ordinari (treno, autobus, etc.), in quanto *"si è reso necessario il giorno 22.09.2024 per poter raggiungere rapidamente la sede di svolgimento del Convegno in questione (arrivo alla Stazione di Padova ore 15.06/Operazioni di registrazione al Convegno ore 15.30), e il giorno 24.09.2024 per poter raggiungere rapidamente la stazione ferroviaria di Padova, avendo partecipato alla discussione in plenaria sul rendiconto dei Panel conclusasi alle ore 10.30 circa (partenza treno di rientro ore 10.56)"*.

Sempre in riferimento al predetto Convegno il Magistrato relatore ha contestato per la dott.ssa Turco l'assenza della preventiva autorizzazione di missione come richiesto dal Regolamento di missione dell'Ateneo. In particolare, il Regolamento di missione agli artt. 3 e 5 prescrive la necessità dell'autorizzazione preventiva del

Titolare del Centro di responsabilità per la corretta effettuazione della missione; la preventiva autorizzazione non è necessaria per i Direttori Generali.

Ebbene, nel caso in esame, la dott.ssa Turco era in missione con il Direttore generale, e cioè con il Titolare del centro di responsabilità, quindi con il soggetto che avrebbe autorizzato la missione, e ciò è sufficiente per ritenere la spesa legittima atteso che si è in presenza di un comportamento implicito autorizzatorio.

Infine, anche se la Circolare fa espresso riferimento all'utilizzo della carta di credito per "proprie missioni" e la stessa è stata utilizzata anche per soggetto terzo (il Direttore Generale), nel caso in esame la spesa è giustificata dalla circostanza che il Direttore non era ancora in possesso della propria carta di credito e dalla necessità di assolvere a un importante e significativo impegno istituzionale.

Per le suddette ragioni anche la spesa n. 18 e relativa all'acquisto dei biglietti dell'aereo per l'incontro HUB PNRR presso il Politecnico di Torino è correttamente giustificata dalla documentazione in atti (v. attestazione del Direttore Generale del Politecnico) e l'utilizzo della carta di credito in titolarità della Turco è corretto anche se involge un soggetto terzo; in tal caso l'acquisto in via presuntiva (trattasi di presunzione semplice ex art. 2729 c.c.) è avvenuto a vantaggio dell'Ente pubblico.

Per le ragioni sopra esposte le spese sono legittime.

5. Per le criticità riscontrate in ordine alle spese 6, 8 e 19, si rileva quanto segue.

Le spese n.ri d'ordine 6 e 8 riguardano il pagamento di pasti per la Commissione del concorso pubblico per l'assunzione di personale dell'Area Tecnica dell'Ateneo. Ebbene, anche se il Collegio comprende le perplessità manifestate dal Magistrato relatore in ordine al rigoroso rispetto della disciplina delle spese per i Commissari di concorso, nel caso in esame le spese sono state sostenute in occasione delle operazioni concorsuali e quindi il pagamento con carta di credito può ritenersi avvenuto in sostituzione dell'eventuale rimborso che il componente della Commissione avrebbe successivamente richiesto (il rimborso, nel caso di specie, è previsto nel decreto dell'Università n. 131812 del 24.4.2022 di nomina della commissione giudicatrice).

Simile considerazione vale anche per la spesa n. 19 per l'acquisto del biglietto del treno per il Presidente della Commissione di concorso per la copertura di un posto di Dirigente di II fascia.

Anche in tal caso il Collegio reputa corretto l'operato dell'agente contabile (il rimborso è previsto nel decreto dell'Università n. 272363 del 2.9.2022 di nomina della Commissione giudicatrice).

6. Diverso discorso va affrontato per le spese di rappresentanza indicate con i n.ri d'ordine 7 e 20 di importo complessivo pari a € 360. In particolare con la spesa n. 7 del 29.9.2022 la Turco ha provveduto

al pagamento di € 60 delle *“Spese di rappresentanza per ospiti Area IV e Commissioni di concorso, previa autorizzazione del Direttore Generale - Pagamento ristorante HOTEL S. CATERINA FISCIANO 27.09.22”*; con la spesa n. 20 del 6.12.2022 la Turco ha provveduto al pagamento con la carta di credito dell'importo di € 300 per le *“Spese di rappresentanza per Commissioni di concorso (Tedesco - Bonino - Romei – Riggio – Turco – Moretti), previa autorizzazione del Direttore Generale - Pagamento ristorante “Giù al Mulino” Malagi S.r.l.s. Via Diaz 66 – Pontecagnano Faiano (SA)”*.

Ebbene, il Regolamento dell'Ateneo delle spese di rappresentanza (D.R. 11.11.1999) ne considera la sussistenza laddove l'Università promuova e organizzi incontri culturali e scientifici, cerimonie inaugurali, manifestazioni commemorative e celebrative e intrattiene relazioni pubbliche con altre istituzioni universitarie, italiane e straniere, con enti territoriali e locali, con enti pubblici e privati, con autorità e personalità, nazionali ed internazionali.

È evidente invece che le spese sostenute con i n.ri d'ordine 7 e 20 sfuggano al suddetto perimetro regolamentare in quanto sono state effettuate in occasione di un concorso e non di certo di un'iniziativa culturale o scientifica volta alla promozione dell'attività istituzionale dell'Ateneo.

Per tali ragioni i suddetti acquisti operati con la carta di credito sono illegittimi.

7. Per tutto quanto sopra esposto il Collegio ritiene di procedere al discarico parziale del conto giudiziale in epigrafe con esclusione dei pagamenti effettuati con carta di credito **** *2 0206 e n.ri d'ordine 7 e 20, con la conseguentemente condanna della dott.ssa Chiara Turco alla restituzione all'Università degli Studi di Salerno della somma di € 360,00 oltre interessi legali a far data dal deposito della sentenza e sino al soddisfo.

8. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio.

PQM

la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando, discarica parzialmente il conto giudiziale n. 28338 reso dall'agente contabile Turco Chiara (TRCCHR62C70A509D), nella qualità di titolare della carta di credito n. **** *2 0206, esercizio finanziario 2022, e per l'effetto condanna la predetta al pagamento di € 360,00, oltre interessi legali a far data dal deposito della sentenza sino al soddisfo, in favore dell'Università degli Studi di Salerno.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 10 aprile 2025.

Estensore

Presidente

Michele Minichini

Paolo Novelli

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 21/07/2025

Per Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

Il Funzionario

dott.ssa Valentina Tomarchi

(firma digitale)